



COMUNE DI CAPACI  
PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA N° 84 del 11-08-2015

Oggetto: **DIVIETO DI FALO' E TENDE PER FERRAGOSTO 2015**

IL SINDACO

**PREMESSO:**

-che annualmente nell'approssimarsi del Ferragosto, sulle spiagge ricadenti nel territorio comunale, in contrasto alle normative vigenti si assiste al montaggio di tende nonché all'accensione di falò e all'afflusso notevole di persone,  
-che tali fenomeni rappresentano un serio pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente, considerata la prossimità degli stabilimenti balneari in legno e i potenziali rischi alle strutture, anche per via dell'uso indiscriminato di alcolici che avviene in simili circostanze;

-che, inoltre, a seguito dei fenomeni sopra evidenziati, oltre alle problematiche di sicurezza pubblica e privata, sono stati rilevati notevoli problemi di carattere igienico sanitario a causa dell'abbandono indiscriminato di rifiuti sull'arenile da parte degli occupanti delle tende, compresi i residui dell'accensione dei falò, la cui rimozione e successivo smaltimento comporta per l'amministrazione un notevole dispendio di energie;

-che negli ultimi anni il fenomeno ha assunto proporzioni non più tollerabili e difficilmente contestabili con i normali mezzi a disposizione delle forze dell'ordine;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere inibire sia l'attività di montaggio delle tende e di accensione di falò sulla scogliera e sulla spiaggia ricadente in questo litorale, sia l'uso indiscriminato di alcolici, mediante il divieto assoluto di montaggio tende, di detenzione e trasporto di qualsiasi materiale idoneo all'accensione di falò, nonché al trasporto di bottiglie di vetro e, comunque, di superalcolici, dalle ore 8,00 del 13 Agosto alle ore 8,00 del 17 Agosto 2015;

**VISTI**

-la legge n. 689/81;

-l'art.54 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 287" Testo delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali"

**ORDINA**

1) **E' VIETATO** dalle ore 8,00 del 13 Agosto alle ore 8,00 del 17 Agosto 2015, sulla scogliera e sulla spiaggia ricadente in questo litorale:

il montaggio di tende di qualunque tipologia e dimensione,  
il trasporto di qualsiasi materiale riconducibile e idoneo all'accensione di falò,  
il trasporto di bottiglie di vetro e comunque, di superalcolici

2) **Per l'accertamento** delle violazioni la contestazione la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e della Legge n. 689/81 e successive modificazioni, che prevedono l'applicazione di una sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro.

3) **La presente ordinanza** verrà pubblicata nel portale istituzionale dell'ente ai fini di darne massima conoscibilità

4) **E' fatto** obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto stabilito ai superiori punti.

5) **Dare mandato al comando di PM** di fare rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

6) **Trasmettere** copia della presente ordinanza:

Al Corpo di Polizia Municipale di questo Comune

Al Dirigente del Commissariato di P.S. di Mondello (PA)

Al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Carini, per il tramite della locale Stazione di Capaci

Alla Guardia Costiera di Mondello (PA)

**Avverso la presente Ordinanza** è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla posa della relativa segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'articolo 37.comma 3. Del C.d.s.

IL SINDACO  
AVV. SEBASTIANO NAPOLI